

La corte di giustizia bocchia le esclusive nazionali nella gestione della proprietà intellettuale

Diritti d'autore senza confini

I giudici Ue: nessun privilegio per gli intermediari italiani

DI ENZO JANDOLI

Nessun privilegio per gli intermediari italiani dei diritti d'autore. La restrizione delle attività di gestione alle sole società italiane è illegittima. Lo ha deciso la Corte di Giustizia Ue con sentenza del 21 marzo 2024, relativa alla causa C010/22: Liberi editori e autori (LEA) contro Jamendo SA.

LEA è un'associazione di editori e autori incaricata di licenziare l'uso del repertorio amministrato da Soundreef sul territorio italiano. In Italia l'attività di intermediazione in materia di diritti d'autore è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) e altri enti italiani iscritti nell'elenco degli organismi legittimati all'intermediazione dei diritti d'autore. Tra questi la Lea. La Jamendo, società di diritto lussemburghese, è un'entità di gestione indipendente dei diritti d'autore non iscritta a detto elenco. Poiché la Jamendo stava svolgendo la propria attività in Italia, Lea si è rivolta al tribunale di Roma per inibire la stessa dal proseguire detta attività, poi-

ché non era iscritta in detto albo e in quanto non fosse di diritto italiano.

Il Tribunale di Roma si è rivolto alla Corte di Giustizia Ue chiedendo se la direttiva [2014/26] sulla gestione collettiva dei diritti d'autore osti a una normativa di uno stato Ue che escluda la possibilità per le entità di gestione indipendenti di un altro paese Ue di prestare servizi nel primo di tali stati.

La Corte ha osservato che la normativa esistente in Italia, art.180 della legge sul diritto d'Autore (L'attività di intermediario per gestione dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla S.I.A.E. ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35) è una restrizione alla concorrenza. Tuttavia, ha aggiunto che per costante giurisprudenza, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale costituisce un motivo imperativo di interesse generale (sentenza del 27 febbraio 2014) che può derogare al divieto delle restrizioni sulla libera concorrenza. E l'art.180 può essere giustificata

per la protezione del diritto d'autore. Tuttavia, la Corte ha osservato che questo articolo poiché impedisce del tutto a qualsiasi entità di gestione indipendente, a prescindere dagli obblighi normativi cui essa è soggetta in forza del diritto nazionale dello Stato membro in cui è stabilita, di esercitare una libertà fondamentale garantita dal Trattato UE, risulta andare oltre quanto è necessario per proteggere il diritto d'autore.

Pertanto, la Corte ha ritenuto che la normativa italiana contestata non sia compatibile col diritto Ue. E ha concluso che l'art. 56 del Trattato Ue in combinato disposto con la direttiva 2014/26/UE del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, osta alla preclusione di società di gestione straniere.

Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

Fondo pmi, 500 mln in più al credito per investimenti

Rafforzati gli interventi del Fondo pmi con un incremento di 500 mln di euro per sostenere l'accesso al credito delle imprese impegnate nella ricerca, nell'innovazione e nella transizione ecologica. Le risorse aggiuntive sono destinate a potenziare la Riserva speciale dello strumento gestito dal Mediocredito centrale (Mcc) e quindi consentire un più ampio utilizzo da parte delle imprese delle garanzie volte ad ottenere prestiti a fronte di investimenti in beni materiali e immateriali ovvero a finanziare il capitale circolante. I fondi sono stati assegnati alla Riserva speciale dal decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 28 febbraio 2024 (il cui comunicato è in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*) a valere sul Pn Ric 2021-2027, priorità 1 «Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale», Obiettivo specifico 1.3, Azione 1.3.4 «Sostegno all'accesso al credito da parte delle pmi». Le disposizioni previste dal decreto si applicano dal 2 aprile 2024.

La Riserva speciale. Interviene per rafforzare, nel rispetto delle condizioni di accesso al Fondo e delle norme che disciplinano il funzionamento dello strumento gestito da Mcc, incluse le disposizioni operative, gli interventi di garanzia del Fondo in favore delle imprese che intendono accedere ai finanziamenti bancari, in continuità con il periodo di programmazione 2014/2020. Operativamente la riserva potrà finanziare:

a) l'incremento di garanzie per favorire l'accesso al credito rispetto alla ordinaria misura prevista dalla vigente normativa del Fondo sulle operazioni finanziarie riferite alle imprese (destinatari finali), fino alla copertura massima stabilita dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato;

b) il rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti riferiti a operazioni finanziarie concesse alle imprese beneficiarie.

Le modalità di intervento della Riserva potranno essere aggiornate e modificate, sulla base dei risultati di attuazione, con successivi provvedimenti del ministero. L'aiuto connesso al rilascio della garanzia a valere sulla Riserva viene concesso ai sensi del *Temporary crisis and transition framework* (quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale situazione di emergenza con l'obiettivo di fronteggiare la crisi energetica scaturita dall'invasione russa dell'Ucraina) finché vigente, o ai sensi del regolamento di esenzione e del regolamento de minimis e in ogni caso sulla base di quanto previsto dalla disciplina vigente del Fondo.

Esclusioni. Sono escluse dalle garanzie della Riserva speciale le imprese in difficoltà (salvo autorizzazioni *de minimis* o norme temporanee per circostanze eccezionali); gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche (ad eccezione degli investimenti per dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche).

Bruno Pagamici

© Riproduzione riservata

Agea riduce le procedure. Restyling per fascicoli aziendali e quaderni di campagna

Una sola domanda per tutti gli aiuti della Pac: pagamenti diretti e Psr

Dal 2024 gli agricoltori italiani presentano un'unica domanda annuale per tutti gli aiuti della PAC e cioè i pagamenti diretti del primo pilastro e gli interventi a superficie ed a capo dello sviluppo rurale.

Lo prevede la circolare di Agea coordinamento n. 21371 del 14 marzo 2024, in cui sono contenute le procedure per la gestione dei finanziamenti europei a favore dell'agricoltura italiana, applicabili dal 2024. Oltre alla domanda unificata, ci sono numerose altre novità che comportano ricadute importanti per le imprese agricole, per l'amministrazione pubblica e per i tecnici che svolgono attività di consulenza e di assistenza.

Fascicolo aziendale, parcella di riferimento e monitoraggio delle superfici. A partire dal 2024 le superfici agricole dichiarate ai fini dell'accesso ai contributi pubblici sono individuate attraverso la cosiddetta parcella di riferimento, ovvero un sistema di identificazione geografica basato sulle foto aeree o spaziali e soggetto a continui aggiornamenti che tengono conto delle modifiche intervenute e delle colture praticate.

Agea parla di nuova parcella di riferimento costituita da una porzione continua di terreno caratterizzata da una occupazione omogenea e delimitata da elementi fisici (ad esempio strade e corsi d'acqua) e da utilizzi differenti del terreno a scopo agricolo.

Il ricorso alle tecnologie satellitari e di-

gitali consente di eseguire verifiche sulla estensione della superficie ammissibile, sulle colture in corso e sulle pratiche agricole attuate dagli agricoltori. In questo modo i controlli saranno automatici, con l'individuazione veloce delle anomalie e la possibilità di erogare velocemente anticipi e saldi dei pagamenti.

Nonostante gli sforzi però, ci sarà ancora bisogno di eseguire controlli in loco in futuro, perché ci sono interventi della PAC, nei quali sono contenuti specifici obblighi ed impegni che non possono essere controllati da remoto.

Quaderno di campagna. Tra le novità che susciteranno discussioni e polemiche, c'è l'introduzione, a partire dal 2024, degli obblighi di registrazione di tutti i trattamenti di tipo agronomico eseguiti dall'agricoltore sulle diverse parcelle agricole e colture.

La circolare Agea prevede l'obbligo di raccogliere nell'ambito del SIAN informazioni su dieci diverse tipologie di aspetti gestionali che comprendono le lavorazioni agromeccaniche, i trattamenti fitosanitari, l'irrigazione, la fertilizzazione (con sostanze organiche e concimi chimici), i siti di stoccaggio dei fitofarmaci e dei fertilizzanti, i macchinari utilizzati per la distribuzione degli agrofarmaci, gli operatori che effettuano i diversi trattamenti.

Una specie di "grande fratello" declinata in salsa agricola (i dati del registro saranno utilizzati ai fini di controllo) che

comporta un aumento del lavoro di monitoraggio, catalogazione, memorizzazione e rendicontazione da parte dell'agricoltore, il quale verosimilmente incaricherà i CAA per svolgere le operazioni di registrazioni sul sistema SIAN, con relativo ulteriore aggravio in termini di costi.

Domanda unificata. Tutte le richieste di pagamenti per superficie per capo di bestiame del primo e del secondo pilastro della PAC sono integrate, dal 2024, in una domanda unificata di aiuto. Inoltre, gli organismi pagatori hanno la possibilità di introdurre il sistema della domanda automatica e cioè basata sulle informazioni presenti nelle banche dati ufficiali informatizzate detenute dall'amministrazione.

L'utilizzo di tali nuovi strumenti dovrebbe comportare la semplificazione delle procedure di gestione della domanda della PAC, sia per le imprese che per l'amministrazione.

Le modifiche nelle regole della PAC. La circolare Agea contiene inoltre diverse novità su specifici capitoli come la limitazione ai contratti di compartecipazione (le relative superfici non possono essere utilizzate per chiedere aiuti PAC dal compartecipante), sul sostegno accoppiato per colza, girasole e pomodoro da industria e sulle regole per il trasferimento dei titoli.

Ermanno Comegna

© Riproduzione riservata